

ALLEGATO "A"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CrossFit Centallo



ART. 1 DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica CrossFit Centallo (d'ora in poi definita Associazione). L'Associazione ha sede in Centallo, Regione Madonna dei Prati n. 328/A.

L'attività dell'Associazione è regolata dalle norme del presente statuto (d'ora in poi definito "Statuto"), nonché dagli altri documenti indicati dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi adottate in conformità a tali norme.

L'Associazione non ha scopo di lucro. Tutti i proventi sono destinati all'attività associativa. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e, se obbligatorio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (la cosiddetta Authority di settore) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'anno di attività e di rendiconto dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Norme particolari inerenti la convocazione ed il funzionamento degli organi dell'Associazione e tutti gli aspetti dell'attività associativa, non espressamente disciplinati dallo Statuto, saranno oggetto di deliberazione adottate dagli organi dell'Associazione.

ART. 2 DEGLI SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si affilierà al Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN - Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono

*Adrian
Dimitri Stefan
Pogorelec Cismusa
Rogier Andrian
Simeone*

riconosciute dal Ministero degli Interni), accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CSEN ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di promozione. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Ente nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate. L'associazione ha quindi per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati dell'Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche nei vari settori ed in particolar modo nel fitness e nel CrossFit (programma di rafforzamento e condizionamento fisico creato da Greg Glassman), ancorché esercitate con modalità competitive e comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. L'attività comprende la gestione di impianti sportivi di qualsivoglia natura e delle attrezzature tecniche sportive. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e di ricerca in materia, anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. L'associazione potrà inoltre, in modo complementare, ai sensi della legge 383/2000, organizzare le varie attività di promozione sociale e del benessere in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati dell'organizzazione nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì - pur non avendo fini di lucro - svolgere delle attività economiche (per esempio vendita, pubblicità) purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così

come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

L'Associazione potrà partecipare quale socio od associato ad Associazioni e/o altri organismi, nazionali e internazionali, aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio.

ART. 3 DEI PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi dell'Associazione, sono rappresentati dalle quote associative ordinarie, straordinarie ed anche da eventuali donazioni, altri introiti, lasciti testamentari, o contributi di enti statali o privati, sempre che l'accettazione di questi proventi non contrasti con gli scopi dell'Associazione, né sia di ostacolo all'indipendenza od all'autonomia della sua gestione.

L'importo delle quote, relative all'anno solare, sarà stabilito dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

ART. 4 DELLE CATEGORIE DI ASSOCIATI


Gli associati, il cui numero è illimitato, si distinguono in: Associati Onorari (d'ora in poi definiti "Associati Onorari" e relativamente ad ogni singolo iscritto "Associato Onorario"), Associati Ordinari (d'ora in poi definiti "Associati Ordinari" e relativamente ad ogni singolo iscritto "Associato Ordinario").

Sono Associati Onorari, coloro che, raggiunte posizioni di indiscusso prestigio nel campo delle discipline sportive, accettino di far parte dell'Associazione su invito del Consiglio Direttivo.

Sono Associati Ordinari, oltre a quelli come tali indicati nel libro degli Associati Fondatori dell'Associazione tenuto a norma di legge, coloro che abbiano presentato domanda di ammissione all'associazione e la stessa sia stata favorevolmente accolta. Sono da considerarsi soci fondatori, coloro che parteciperanno alla seduta di costituzione dell'Associazione stessa.

ART. 5 DEI REQUISITI DEGLI ASSOCIATI ONORARI

L'offerta di ammissione all'Associazione in qualità di Associato Onorario, è subordinata all'aver compiuto per un discreto periodo attività sportiva o anche di promozione e sostegno delle


Domenico Stefano
Pugliese
Cristina
Luca
Antonio

pratiche sportive che si possano riferire agli scopi dell'Associazione ed all'aver raggiunto, nel corso di tale attività, un grado di autorevolezza o fama o prestigio notevole ed indiscusso.

ART. 6 DEI DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati sono tenuti a conformarsi allo Statuto ed alle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

E' dovere di tutti gli associati:

- a) versare entro il termine fissato nelle casse dell'Associazione la quota di iscrizione relativa ad ogni anno di esercizio, secondo l'importo determinato dal Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio di ogni anno;
- b) partecipare con assiduità all'attività associativa;
- c) frequentare corsi o seminari di aggiornamento professionale organizzati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- d) rendersi disponibili per quanto riguarda l'impegno alla realizzazione delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- e) promuovere e divulgare gli ideali e gli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione ha durata annuale coincidente con l'esercizio sociale e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata alla Sede dell'Associazione entro il 31 ottobre di ogni anno. In tale caso, la disdetta ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La stessa in ogni caso non e' rivalutabile.

ART. 7 DELLA PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, dimissioni o espulsione.

ART. 8 DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CAUTELARI

Sono provvedimenti disciplinari l'espulsione dall'Associazione e la sospensione disciplinare.

Costituisce motivo di espulsione dall'Associazione, la violazione in forma grave di uno o più doveri stabiliti nell'articolo 6 o la presentazione, all'atto della domanda di ammissione di documenti o dichiarazioni false.

Costituisce motivo di sospensione disciplinare dall'Associazione la violazione in forma non grave di uno o più doveri stabiliti dall'art.6. La sospensione ha la durata massima di sei mesi.

La sospensione cautelare, può essere comminata nel caso sussistano ragionevoli dubbi sul fatto che un associato abbia violato qualcuno dei doveri di cui all'art. 6, o nel caso in cui l'associato venga indagato dalla Magistratura.

La sospensione cautelare può essere comminata a tempo determinato o indeterminato.

I provvedimenti disciplinari e cautelari sono disposti dal Collegio dei Probiviri ove nominato e in mancanza dall'Assemblea Ordinaria.

ART. 9 DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il vice presidente; e) il tesoriere, f) il segretario.


L'Assemblea Ordinaria dei soci può istituire il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

E' prevista la eleggibilità libera degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti.

ART. 10 DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati, è composta da tutti gli Associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritti al libro soci, da almeno 30 giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea.

Non hanno diritto di voto all'assemblea gli Associati sottoposti a provvedimento disciplinare di sospensione cautelare, anche se alla data dell'Assemblea, non sia stato ancora emesso il



Polite
Roberto Stefano
Paolo Antonio
Roberto
Roberto

relativo provvedimento.

L'assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- l'indicazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo e del bilancio preventivo;
- l'elezione degli organi previsti dallo Statuto;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri Organi del Sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati.

L'assemblea Straordinaria, delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione e sullo scioglimento dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea, è effettuata dal Presidente con avviso scritto a tutti gli associati almeno 30 (trenta) giorni precedenti lo svolgimento della stessa, mediante adeguata pubblicità.

L'assemblea delibera in prima convocazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, quando siano rappresentati anche per delega i 2/3 (due terzi) degli associati; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di presenti aventi diritto; quella straordinaria con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto.

Le deliberazioni sono valide se i voti favorevoli rappresentano la metà più uno di quelli espressi.

L'assemblea degli Associati si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l'anno dopo la chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto consuntivo al 31 dicembre, accompagnato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico se

nominati, nonché per approvare il programma di attività.

L'assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa su proposta del Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina una segreteria al fine di organizzare, dirigere i lavori dell'Assemblea e verificare la sussistenza del diritto di voto degli Associati partecipanti.

Ogni Associato può essere presente in Assemblea sia di persona che per delega. Ogni delegato potrà essere titolare di due deleghe. Egli potrà pertanto esprimere un massimo di tre voti congiunti ed univoci.

Viene esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 11 DEL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto a maggioranza semplice dai componenti il Consiglio Direttivo, al loro interno.

Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

In caso di inerzia del Presidente nell'adempimento dei suoi doveri, o di sua sottoposizione ad un provvedimento disciplinare o cautelare, è facoltà del Consiglio Direttivo di procedere alla sua revoca, nominando contestualmente un nuovo Presidente.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente fino a quando il Consiglio Direttivo non avrà provveduto a nominare il Presidente successore.

Nel caso in cui l'ufficio di Vice-Presidente dovesse rimanere vacante per più di due mesi, il

Roberto
Roberto Stefano
Roberto Costanza
Roberto
Roberto

Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere il Vice-Presidente successore.

ART.12 DEL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

ART.13 DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; conserva tutti gli atti dell'Associazione; aggiorna lo schedario degli associati; ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

Il Tesoriere provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative; effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo; tiene la contabilità e predisponde i bilanci da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea previo esame del Consiglio Direttivo.

ART. 14 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri (d'ora in poi definiti "Consiglieri") eletti dall'Assemblea degli Associati tra gli Associati Ordinari. L'elezione avviene con voto segreto su liste aperte. Ogni Associato con diritto di voto potrà esprimere un massimo di preferenze pari ai 2/3 (due terzi) degli eleggibili. I Consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, un Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, durante la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva al suo insediamento.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni.

Nel caso di dimissioni, di impedimento permanente, morte di un Consigliere, entrerà a far parte del Consiglio Direttivo il primo della lista degli esclusi.

Il Consiglio Direttivo cura la gestione corrente dell'Associazione, delibera su quanto di sua competenza per Statuto, su quanto ad esso delegato dall'Assemblea degli Associati, sulle

proposte di bilancio preventivo e consuntivo e sul programma di attività da proporre all'Assemblea degli Associati, nonché su quant'altro non espressamente attribuito ad altro organismo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina o revoca gli Associati Onorari su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di ratificare la costituzione di sedi provinciali autonome, purché dotate di statuto conforme agli indirizzi dell'Associazione. Ha inoltre competenza sull'organizzazione dell'Associazione, sull'assunzione di personale e sull'attribuzione a questo di incarichi e mansioni.

Su tutte le materie di sua competenza, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità tra favorevoli e contrari, la votazione verrà riproposta nella riunione successiva.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente con avviso scritto o posta elettronica o messaggio breve telefonico o telegramma da far pervenire ai Consiglieri almeno sette giorni prima la data della riunione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.


In caso di particolare urgenza, il preavviso è ridotto a tre giorni.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta scritta, contenente gli argomenti che si intendono porre all'ordine del giorno da parte di almeno tre Consiglieri. In tale ultimo caso, la data di riunione deve avvenire nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta.

Sono prorogati i poteri del Consiglio Direttivo inerenti l'ordinaria amministrazione nell'eventuale periodo intercorrente fra la data di decadenza della carica dei Consiglieri e la data dell'Assemblea competente a deliberare la nomina dei nuovi Consiglieri.

Il Consigliere che per 3 sedute consecutive del Consiglio Direttivo sia risultato assente ingiustificato, decadrà automaticamente dalla carica e verrà sostituito dal primo dei non eletti.

**ART. 15 DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA
COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI O CAUTELARI.**



9
Handwritten signatures:
Andrea Di Stefano
Pietro Cusinato
Stefano Rana
Luca Andea

Il Collegio dei Probiviri, se costituito, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea degli Associati tra gli Associati Onorari e gli Associati Ordinari. Il Collegio dei Probiviri dura in carica con le stesse modalità del Consiglio Direttivo e nomina fra suoi componenti il proprio Presidente, nella prima riunione.

E' dovere del Presidente del Consiglio Direttivo, convocare la prima riunione del Collegio dei Probiviri, immediatamente successiva all'Assemblea che ha nominato i suoi componenti, non oltre 30 giorni dalla nomina.

E' rimessa al Collegio dei Probiviri, se nominato, la deliberazione sui provvedimenti disciplinari e cautelari da comminare agli Associati, altrimenti spettanti all'Assemblea Ordinaria.

Il Collegio dei Probiviri deve iniziare il procedimento relativo alla comminazione dei provvedimenti disciplinari o cautelari, su istanza scritta, motivata e debitamente firmata, di uno o più associati Onorari o almeno cinque associati Ordinari. L'istanza deve essere indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'avvio del procedimento di comminazione di provvedimenti disciplinari o cautelari, avrà inizio dopo l'avvenuta comunicazione all'Associato, nei confronti del quale è stata avanzata la richiesta, di tutti gli addebiti a lui contestati. Sia l'associato che coloro che hanno avanzato la richiesta di provvedimento, possono presentare le proprie motivazioni o deduzioni nel corso dell'iter procedurale, sia verbalmente che per iscritto.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Il provvedimento della sospensione cautelare comporta automaticamente la sospensione dell'Associato dall'esercizio delle cariche associative eventualmente ricoperte in ogni organo dell'Associazione.

E' facoltà del Collegio dei Probiviri revocare la sospensione cautelare, nel caso siano venute a cessare le motivazioni che hanno portato alla sua comminazione. L'annullamento della

sospensione cautelare, comporta automaticamente il reintegro dell'Associato in tutte le cariche negli organi dell'Associazione.

Nessun componente del Collegio dei Probiviri può partecipare alla discussione e decisione di un provvedimento disciplinare o cautelare promosso nei suoi confronti o nel caso vi sia fondato motivo che egli possa partecipare a tutti i momenti della procedura con la necessaria serenità ed equanimità.

Qualora per effetto del comma precedente, venga a mancare il numero legale del Collegio dei Probiviri, il Presidente convocherà il primo dei supplenti.

Sono prorogati tutti i poteri dei componenti il Collegio dei Probiviri, nel periodo intercorrente fra la data della loro decadenza dalla carica e la data dell'Assemblea dei delegati competente a deliberare la nomina dei nuovi componenti.

In ogni caso nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti: l'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'incolpato a far pervenire al Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata per iscritto all'incolpato ed al denunciante.

ART. 16 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O DEL REVISORE UNICO

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se costituito, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che siano in possesso della qualifica di Associato Ordinario, oppure, in alternativa potrà essere istituito il Revisore Unico. I tre componenti il Collegio dei revisori dei Conti che hanno riportato il maggior numero di preferenze sono eletti membri effettivi e restano in carica con le stesse modalità dei componenti il Consiglio Direttivo e nominano al loro interno il proprio Presidente nella prima riunione da tenersi non oltre 30 (trenta) giorni dalla nomina stessa e su convocazione da parte del Presidente del Consiglio Direttivo. I due membri supplenti saranno convocati seguendo l'ordine delle preferenze ricevute, solo in caso di impedimento motivato di

Roberto
Roberto Stefano
Roberto Stefano
Roberto Stefano
Roberto Stefano

uno o più membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, se costituiti, hanno il compito di esaminare periodicamente o comunque ogni qual volta lo ritenga opportuno la contabilità dell'Associazione.

I componenti del Collegio dei revisori dei Conti o il Revisore Unico hanno facoltà di presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo.

E' compito del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico redigere la relazione sul rendiconto consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

Sono prorogati tutti i poteri dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico, nel periodo intercorrente tra la data della loro decadenza dalla carica e la data dell'Assemblea degli Associati competente a deliberare la nomina dei nuovi componenti.

ART. 17 INCOMPATIBILITA'

Non sono cumulabili le cariche di Consigliere, Proboviro o Revisore dei Conti.

ART. 18 DEL PRESIDENTE ONORARIO

E' istituita la figura del Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea degli Associati.

Il Presidente Onorario può intervenire ai lavori del Consiglio Direttivo con diritto di intervento ed ha voto consultivo.

ART.19 SCIoglimento

Qualora l'Assemblea Straordinaria deliberi lo scioglimento dell'associazione, deve nominare i liquidatori.

In ogni caso è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito se richiesto dalla normativa vigente l'organismo di controllo competente di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta

dalla legge.

ART. 20 – DELLA COMMERCIALITA'

Si riassumono le disposizioni previste per le Associazioni non commerciali dall'articolo 5 del D.Lgs. 04.12.1997 n. 460 e dall'articolo 148 del T.U.I.R. 22.12.1986 n. 917:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;


c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 21 CLAUSOLE FINALI



E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti saranno adeguatamente pubblicizzati, mediante invio diretto di corrispondenza agli associati con i mezzi ritenuti più idonei, valutandone la economicità e la velocità di trasmissione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art.36 e seguenti del Codice Civile,allo statuto ed ai regolamenti del CONI, del CIO e del CSEN ed alle normative vigenti in materia di associazioni in quanto applicabili.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Alice Lebbe

Paola Stefano

Paolo Cusico

Euro

Roma Andrea

CENTALLO 26.01.2015

AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Cuneo
Registrato il 27 GEN. 2015 al n. 227 Serie 3
Esatto Euro €200,00 (Acconto)

L'AVVETTO
Giacca



3 227 27/01/2015

200,00 **TSY15L000227000VD**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TSY



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment to concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

[Empty box for irrevocable delegation]

AGENZIA/UFFICIO

[Empty box for agency/office]

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty box for reference number]

BANCA CASSA DI RISPARMIO
DI SAVIGLIANO S.p.A.
Cassa 2 - filiale di Cuneo

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. CROSSFIT CENTALLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT.

[Empty box for date of birth]

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

[Empty box for sex]

CENTALLO

CN

95024520041

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. [Empty box]

[Empty box for date of birth]

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

[Empty box for sex]

[Empty box for commune]

[Empty box for province]

[Empty box for fiscal code]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T 7 R [Empty box] [Empty box]
codice sub. codice (*)

[Empty box for territorial code]

[Empty box for contentious]

R P

Anno Numero
2 0 1 5 [Empty box]

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 0 9 T
[Empty boxes]

Imposta di registro per atti, contratti verbali e den
[Empty boxes]

200,00
[Empty boxes]

[Empty boxes]

BANCA CASSA DI RISPARMIO
DI SAVIGLIANO S.p.A.
27 GEN. 2015
CUNEO
CASSA 2
PAGATO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

200,00

EURO (lettere)

DUECENTO/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
27	01	2015	06305	6200

FIRMA

[Handwritten signature]

BANCA CASSA DI RISPARMIO
DI SAVIGLIANO S.p.A.
Cassa 2 - filiale di CUNEO

